

Commissione Affari costituzionali

Ufficio di Segreteria

comm01a@senato.it

Oggetto: audizione, relativa al DDL n. 1785 - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali ecc., svoltasi il 24 marzo 2021, ore 16.

Nel corso dell'audizione informale del 24 marzo, ho espresso il mio punto di vista, con riferimento al DDL n. 1785. In quell'occasione, ho dichiarato di concordare sull'iniziativa, ovviamente non in un'ottica politica, ma in quella dell'attuazione della Costituzione. Per questa elementare ragione - probabilmente, condivisa da tutti -, credo valga la pena di lasciare una traccia puntuale, scritta, che riprende la sostanza - assai semplice - del mio intervento.

a) Ho avuto modo di apprezzare l'esposizione - articolata ed argomentata - dei Colleghi, che hanno partecipato all'audizione. Non hanno mancato di segnalare evidenti, gravi criticità: sia per quanto attiene alle condizioni in cui versano le società commerciali (non quotate o quotate, partecipate e no); sia per quanto riguarda gli organi costituzionali. I differenti, non sempre giustificati, regimi giuridici in atto e il coinvolgimento di una pluralità di soggetti e delle relative prerogative (si pensi alla Corte costituzionale e al CSM) espongono a non pochi rischi di illegittimità, anche di ordine costituzionale, di cui - si sostiene - non pare essersi fatto carico il testo del DDL n. 1785.

b) Ferma restando l'indiscutibile appropriatezza dei rilievi formulati, mi sono convinto - una volta di più - che il loro superamento è condizionato - come è risaputo - dalle premesse: dichiarate oppure - è quel che, assai di frequente, accade - inespresse, ma presupposte. Il rischio che si corre è di non graduare valori e interessi, dettati normativi e, in definitiva, di prescindere dalla messa a fuoco di un rapporto - è la relazione essenziale -, che concerne il mezzo e il fine.

c) Nel caso in esame, in gioco ci sono - mi riferisco, in particolare, agli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale e alla loro composizione -, da un lato, il principio di eguaglianza di genere (artt. 3, 1° co.; 37, 1° co.; 51, 1° co., e 117, 7° co., Cost.); d'altro lato, le prerogative degli organi coinvolti: ad esempio, il Presidente della Repubblica, il Parlamento in seduta comune e le supreme magistrature ordinaria ed

amministrativa (art. 135, 1° co., Cost.). Quanto a queste ultime, tre giudici sono indicati dalla Corte di cassazione e uno ciascuno, rispettivamente, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti. È evidente che l'applicazione dell'art. 2 del disegno di legge, *in parte qua*, deve armonizzare tempi, modi e prerogative dei vari soggetti coinvolti, della cui complessità di relazioni non è neppure il caso di discutere.

d) Tuttavia, una soluzione positiva dei vari interrogativi può essere trovata sul piano del *modus procedendi* - preferisco definirlo così, bonariamente, piuttosto che del *metodo*, prospettiva astratta che mi atterrisce -, il quale dovrebbe fare applicazione congiunta di due principi:

- del *principio costituzionale di eguaglianza*, nella sua specifica declinazione qui considerata (v. *sub c*);

- del *principio costituzionale di leale collaborazione*, che deve animare tutti i soggetti coinvolti nelle nomine e nelle elezioni, i quali debbono prodigarsi non nell'eccepire e nell'ostacolare, con l'intento di difendere prerogative cedevoli (in quanto strumentali), ma nella realizzazione di ciò che il Costituente ha stabilito, con efficacia dal 1° gennaio 1948. Perché - mi pare addirittura superfluo sottolinearlo -, tutto ciò che si aggiunge all'art. 3, 1° co., Cost. appare nella sostanza superfluo, fatto salvo il brocardo *repetita iuvant*.

e) Sotto questo profilo, il DDL n. 1785 interviene con lo scopo di porre rimedio, progressivamente, a una illegittimità costituzionale, che si protrae nel tempo, *ab origine*, senza soluzione di continuità. Tutto il resto rimane ad esso subordinato e non è condizionante.

f) Certo, definire un sistema di regole tra loro coerenti, destinate a durare nel tempo, non è sempre agevole. Ricostruita la casistica, distinti gli ambiti, considerato - per ciascun settore - lo *status quaestionis*, va individuata la fonte legittimata a dettare la disciplina: che può essere finanche costituzionale (per il Giudice delle leggi), primaria (per il CSM), regolamentare delegata o autorizzata (in altri casi). Se non ci si convince che sia preferibile - rettificando o integrando, ove occorra, il DDL - fare ricorso alla delegazione legislativa, con tutti i rischi che ciò comporta.